

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 755 del 31/05/2017

Seduta Num. 20

Questo mercoledì 31 **del mese di** maggio

dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2017/850 del 30/05/2017

Struttura proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE AL TURISMO E COMMERCIO

Oggetto: PROPOSTA DI TERME DI SALSOMAGGIORE E DI TABIANO S.P.A. DI
TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, E MESSA
IN LIQUIDAZIONE. INDIRIZZI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DEL SOCIO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Vista la Legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 avente ad oggetto: "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore SpA e Terme di Castrocarao SpA";

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna partecipa al capitale sociale delle società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.p.A. (di seguito "la società") con una quota pari al 23,43%, del valore nominale di € 5.998.410,00;
- le restati partecipazioni al capitale sociale sono detenute dal Comune di Salsomaggiore Terme per il 60,96%, e dalla Provincia di Parma per il restante 15,62%;
- in data 16 luglio 2015 la società ha depositato presso il Tribunale di Parma ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi del comma 6 dell'art. 161 L.F.;
- in data 22/07/2015 il Tribunale di Parma, con decreto n. 16/2015, ha nominato il Commissario Giudiziale nella persona del rag. Antonio Bonelli, e concesso il termine di deposito della proposta e piano concordatario entro il 12/12/2015 (successivamente prorogato su istanza della società al 10/02/2016);
- in data 09/02/2016 la società ha presentato la proposta e piano di concordato ex art. 161, secondo comma e s.s. L.F., debitamente corredata della relativa documentazione, tra cui la relazione ex art. 161, terzo comma, l.f., predisposta dal dott. Giovanni Massera attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario e la relazione ex art. 160, comma secondo, l.f. del dott. Devoti Karol;
- in data 18 maggio 2017 il Tribunale di Parma ha omologato il concordato preventivo sulla base del parere favorevole del Commissario Giudiziale ex art. 180, comma 2, l.f., reso il 3 maggio 2017, che ha accertato l'approvazione del piano con il voto favorevole dei creditori;

Premesso, altresì, che il piano concordatario omologato

prevede in sintesi:

- a. cessione a titolo definitivo del "Ramo Azienda Terme" oggetto di contratto di affitto di azienda stipulato con T.S.T. srl prima della presentazione della domanda di concordato;
- b. scioglimento del contratto di locazione finanziaria relativo all'Hotel Valentini;
- c. stipula di un contratto di comodato del ramo di azienda "Centro benessere" con costituendo Consorzio al fine di conservare la continuità ed il valore del ramo aziendale in esercizio in attesa della sua cessione;
- d. cessione di tutti gli altri beni mobili ed immobili non oggetto dei contratti di cui ai precedenti punti a. e b.;
- e. scissione parziale proporzionale del ramo di azienda "miniera" per lo sfruttamento delle acque salsobromiodiche e degli idrocarburi liquidi e gassosi, comprendente gli impianti di trattamento, la rete distributiva e le concessioni minerarie di sfruttamento;
- f. recupero dei crediti commerciali;

La cessione dei beni, ad esclusione del ramo di azienda "miniera" oggetto di scissione, avverrà pro soluto, senza garanzie, attraverso modalità competitive, mentre il recupero dei crediti avverrà principalmente attraverso attività stragiudiziale al fine di contenere la previsione della durata del piano prevista in cinque anni e cioè con conclusione 21/12/2020;

La proposta formulata dalla società ai creditori prevede inoltre:

- (i) il pagamento integrale dei debiti in prededuzione, ivi comprese le spese di giustizia e le spese di funzionamento della società fino al termine del piano;
- (ii) pagamento parziale dei creditori ipotecari ex art. 160, 2° comma, l.f.;
- (iii) pagamento integrale dei creditori privilegiati (con privilegio speciale e generale) nonché ipotecari capienti;
- (iv) pagamento parziale dei creditori chirografa-

ri, riuniti tutti in classe unica, nella percentuale indicativa del 23,17%;

Preso atto della richiesta del Presidente della società, pervenuta con la Relazione inviata ai soci in data 18 maggio 2017, nostro prot. n. PG/2017/371334 di pari data, di deliberare in una specifica assemblea straordinaria dei soci la trasformazione della società da società per azioni a società a responsabilità limitata (Srl) con successiva messa in liquidazione;

Preso atto, in particolare, delle motivazioni illustrate in detta relazione tese a dimostrare la convenienza e l'opportunità di deliberare detto percorso societario, così riassumibili:

- la trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata comporterà una significativa riduzione dei costi di gestione futuri potendo rinunciare o al Collegio Sindacale o al Revisore una volta accertata la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 2477 del c.c., e comunque nel rispetto dell'articolo 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Avendo il piano concordatario previsto un fondo di coperture delle spese correnti solamente relativo alla gestione strettamente contabile ed amministrativa (imposte, oneri camerali, etc.), qualsiasi contrazione delle spese societarie non funzionali alla conservazione / amministrazione del patrimonio è auspicabile.

L'operazione risponde altresì ad una finalità più generale di ridimensionamento di tutta la struttura societaria, anche in termini di semplificazione delle scritture sociali e delle collegate strutture di governo e controllo, tenuto conto che la società verrà sostanzialmente amministrata e gestita per tutta la durata dell'esecuzione del concordato dagli organi della procedura. La liquidazione dell'attivo e dei successivi riparti avverrà a cura del Commissario Liquidatore incaricato con il concorso del Comitato dei Creditori e sotto il diretto controllo del Commissario Giudiziale, il quale sorveglierà puntualmente l'adempimento del piano, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, riferendo al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Inoltre, con riferimento al giudizio di compatibilità previsto dall'art. 2499 c.c., si procederà alla

trasformazione solamente in esito a specifica istanza da sottoporre al Giudice Delegato per l'autorizzazione;

- la decisione di messa in liquidazione della società risponde:
 - o alla necessità di tenere conto degli effetti che dopo l'omologa del piano concordatario tornano ad avere gli articoli 2446 c.c. (riduzione del capitale per perdite), 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) e 2484 c.c. (Cause di scioglimento);
 - o alla natura del concordato che è di tipo liquidatorio. Esso, infatti, prevede la soddisfazione dei creditori attraverso la cessione di tutti i propri beni e non prevede in alcun modo nessuna ipotesi di continuazione dell'attività sociale successiva alla chiusura della procedura;
 - o alla necessità di tenere conto degli effetti del D.LGS. n.175/2016 in tema di partecipazioni strutturalmente in perdita;

Con riguardo al funzionamento residuo della società, e in particolare al disposto dell'articolo 2488 che recita "Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione", la messa in liquidazione non comporterà complicazione procedurale.

Inoltre, la liquidazione non costituisce ostacolo alla procedura concorsuale in quanto, come detto, il concordato omologato contempla la *cessio bonorum*, e la redazione del Bilancio finale di liquidazione e la relativa cancellazione dal registro imprese potrà avvenire solo a chiusura del concordato (ovvero della sentenza di fallimento) sancita con Decreto del competente Tribunale.

Preso atto che il predetto percorso societario, perché possa essere portato a compimento, debba necessariamente prevedere, come illustrato nella relazione del presidente della società, che i soci escludano di esercitare il diritto di recesso per effetto della trasformazione di cui all'articolo 2437 c.c.;

Dato atto che si è provveduto a dare tempestiva comunicazione (PG/2017/378326) all'Assemblea Legislativa ai sensi dell'articolo 64 comma 4 dello statuto regionale;

Preso atto, altresì, dello schema di nuovo Statuto sociale, nostro prot. n. PG/2017/0405079, trasmesso dal Comune di Salsomaggiore Terme e Terra del Sole, redatto tenendo conto della trasformazione in società a responsabilità limitata e delle modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016;

Ritenuto che occorra, sulla base di quanto fin qui riportato, provvedere ad emanare indirizzi al quale il socio Regione debba attenersi nella convocanda assemblea straordinaria, condizionata in ogni caso alla preventiva autorizzazione al percorso illustrato del Giudice Delegato su istanza formale ex articolo 167 l.f.;

Ritenuto di convenire sulla necessità di adottare il percorso di trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata, e la successiva messa in liquidazione, in ragione della generale coerenza che tale percorso ha con la procedura di concordato preventivo liquidatorio omologato dal Tribunale di Parma, della necessità di dare attuazione alle norme del D.Lgs. 175/2016 e del codice civile in tema di scioglimento societario;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1222 del 4 agosto 2011;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e succ. mod.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Regionale competente in materia di Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1) di prendere atto della richiesta del Presidente della società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.p.A., allegato n. 1 parte integrante del presente atto, di deliberare in una

specifica assemblea straordinaria dei soci la trasformazione della società da società per azioni (SpA) a società a responsabilità limitata (Srl) con successiva messa in liquidazione;

2) di prendere atto dello schema di nuovo Statuto sociale, allegato n. 2 parte integrante del presente atto, redatto tenendo conto della trasformazione in società a responsabilità limitata e delle modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016;

3) di approvare il seguente indirizzo in merito alla proposta del Presidente della società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.p.A. oggetto di una futura assemblea straordinaria degli azionisti da convocare a seguito della preventiva autorizzazione del Giudice Delegato al percorso prospettato su istanza formale ex articolo 167 l.f.,

- esprimersi favorevolmente, in presenza dell'autorizzazione del Giudice Delegato, circa la proposta di trasformazione della società da società per azioni (SpA) a società a responsabilità limitata (Srl), e successiva messa in liquidazione;
- escludere, strumentalmente alla realizzazione del percorso di messa in liquidazione, l'esercizio del diritto di recesso ex articolo 2437 c.c..

TERME DI SALSOMAGGIORE E DI TABIANO S.P.A. in concordato

con sede legale in Salsomaggiore Terme, via Roma n. 9

codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma: 00153990346

RELAZIONE AI SOCI

Egregi soci

La presente sintetica relazione al fine di illustrare la convenienza e l'opportunità di deliberare in una specifica assemblea straordinaria dei soci rispettivamente :

1. la **Trasformazione** della società da società per azioni (SpA) a società a responsabilità limitata (Srl)

con successiva
2. **Messa in Liquidazione**

premesse :

- che in data 16 luglio 2015 veniva depositato presso il Tribunale di Parma ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi del comma 6 dell'art. 161 L.F., cui faceva seguito il decreto n. 16/2015 depositato il 22.7.2015 con cui veniva nominato Commissario Giudiziale il rag. Antonio Bonelli, e concesso termine fino al 12.12.2015, successivamente prorogato su istanza della Società al 10.2.2016, per il deposito della proposta e del piano di concordato ;
- che in data 9.2.2016, veniva presentato la proposta ed il piano di concordato ex art. 161 2 comma e ss, debitamente corredata della relativa documentazione, tra cui la relazione ex art. 161, terzo comma, l.f., predisposta dal dott. Giovanni Massera attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario e la relazione ex art. 160, 2° c. l.f. del dott. Devoti Karol.

La proposta sostanzialmente prevedeva:

1. la scissione (parziale proporzionale) del ‘ramo d’azienda miniera’ con una stima di PN conferito di ca 10.000,00 euro ;
 2. la cessione senza garanzia ai creditori di tutto il rimanente attivo della società, beni e crediti, con la previsione del pagamento :
 - ✓ integrale dei debiti in prededuzione (ivi comprese le spese di giustizia e di funzionamento della società fino al termine del Piano prevista per fine 2020), ipotecari capienti e privilegiati;
 - ✓ parziale dei creditori ipotecari ex art. 160 c. 2 l.f. e dei creditori chirografari, riuniti in classe unica, per una percentuale indicativa del 23,18%;
- che in data 22.2.2016, il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, delegando alla Procedura il Giudice dr. Pietro Rogato e fissando l’adunanza dei creditori per il giorno 21.6.2016.
 - che in data 8.6.2016 la Società depositava istanza di proroga a detta Adunanza, la quale veniva definitivamente fissata al 14.3.2017.
 - che con decreto n. 16/2015 C.P. del 22.7.15 il Tribunale concedeva a Terme il termine del 12.12.15 per il deposito della proposta e del piano; tale termine veniva poi prorogato, su istanza della Società, al 10.2.16 ;
 - che in data 14.3.2017, al termine delle diverse integrazioni , le quali peraltro non modificavano il piano e conseguentemente la proposta, ed esaurite le verifiche del CG incaricato, si teneva l’udienza dei creditori per la manifestazione del voto ex art 174 e ss ; trascorsi i successivi venti giorni, con decreto 6.4.2017 il Tribunale di Parma, dato atto che il concordato era stato approvato, fissava l’udienza del giudizio di omologazione del concordato preventivo medesimo per il giorno 18 maggio 2017;
 - che in data 14.3.2017, al termine delle diverse integrazioni , le quali peraltro non modificavano in ed esaurite le verifiche del CG incaricato, si teneva l’udienza dei creditori per la manifestazione del voto ex art 174 e ss ; trascorsi i successivi venti

giorni, con decreto 6.4.2017 il Tribunale di Parma, dato atto che il concordato era stato approvato, fissava l'udienza del giudizio di omologazione del concordato preventivo medesimo per il giorno 18 maggio 2017;

- che il concordato in oggetto risulta dichiaratamente di natura liquidatoria del tipo *cessio bonorum*", così come inteso dal competente Tribunale di Parma e dal Commissario Giudiziale, vedi relazione ex 172 LF;
- che ai sensi dell'art. 184 l.fall., il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato e che pertanto i creditori al termine della procedura saranno soddisfatti, ovvero non potranno ulteriormente rivalersi nei confronti della società, sulla base di quanto effettivamente ricavato dalla liquidazione dei beni offerti in pagamento.
- che l'art. 182 sexies L.F. prevede che fino all'omologazione del concordato preventivo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447 (in tema di riduzione del capitale per perdite), 2484 (in tema di scioglimento della società), norme che, tuttavia, riprendono la loro efficacia dopo la sentenza di Omologa;
- che l'art. 2499 c.c. ammette la trasformazione anche in pendenza di una procedura concorsuale, purché tale operazione sia compatibile con le finalità e lo stato della procedura concorsuale alla quale è assoggettata la società che intende procedere alla trasformazione. In tal senso si ricorda che trattasi di una trasformazione *omogenea e regressiva* di società di capitali in società di capitali – pertanto mantenendo la responsabilità dei soci limitatamente al solo capitale conferito, ovvero alle loro azioni o alle quote, senza che vengano in nessun modo alterati diritti o gradi di privilegio ed in nessun modo modificato il piano concordatario proposto ed approvato dall'assemblea dei creditori.
- che non si ravvedono situazioni ostative alla trasformazione da **spa** in **srl** ed in particolare appurato :
 1. l'assenza nell'attivo della società di azioni proprie, vigendo nelle SRL il divieto di acquisto di proprie quote;

2. l'assenza di categorie "speciali" di azioni ;
3. l'assenza di alcun tipo di strumento finanziario di partecipazione e/o prestiti obbligazionari ;

tutto ciò premesso si invitano ai soci a deliberare :

1. LA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ DA SOCIETÀ PER AZIONI A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Tale trasformazione e la conseguente adozione di nuovo statuto sociale, nel rispetto ed in conformità a quanto previsto alle disposizioni del TU sulle società partecipate pubbliche, procurando in tal modo di rispettare anche il termine per l'adeguamento degli statuti sociali fissato dal dlgs. 175/2016 e successiva proroga al 31/07/2017, è determinata dalla oggettiva necessità di ridimensionare tutta la struttura societaria anche in termini di semplificazione delle scritture sociali e delle collegate strutture di governo e controllo tenuto anche conto che la società, per tutta la durata dell'esecuzione del concordato, verrà sostanzialmente amministrata e gestita di fatto dagli organi della procedura : la liquidazione dell'attivo e dei successi riparti avverrà a cura del Commissario Liquidatore incaricato con il concorso del Comitato dei Creditori e sotto il diretto controllo del Commissario Giudiziale il quale sorveglierà puntualmente l'adempimento del piano, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, riferendo al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Per quanto riguarda le previsioni del citato art. 2499 c.c. il quale dispone che *“Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purchè non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.”* con riferimento alla massima n. 34 riportata nello studio del Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato, si ritiene che il giudizio di compatibilità previsto dalla norma sia rimesso agli Organi della procedura, pertanto, la delibera di trasformazione, in quanto assunta dopo il decreto di ammissione al concordato e prima del decreto di omologazione (fase in cui ora versa Terme) deve essere autorizzata dal Giudice Delegato ai sensi dell'art. 167, comma 2 L.F.

In tal senso acquisita la volontà dei soci a procedere verrà predisposta specifica istanza da sottoporre al Giudice Delegato il quale possa valutare l'assenza di *“incompatibilità con le finalità o lo stato della procedura”* .

Inoltre, la medesima dottrina precisa che la trasformazione regressiva di S.p.a. in S.r.l. deliberata dopo il decreto di ammissione al concordato preventivo è legittima anche laddove la società abbia perduto integralmente il capitale sociale e non venga ricostituito non essendo applicabili alle società di capitali in stato di liquidazione gli artt. 2446 e 2447 c.c. (in considerazione della diversa funzione del capitale sociale stesso) ed inoltre sterilizzando l'art. 182 sexies L.F. gli effetti delle perdite di fini degli obblighi di ricapitalizzazione.

La trasformazione comporterà una significativa riduzione dei costi di gestione futuri venendo tra l'altro meno l'obbligo del Controllo contabile di cui all'art 30.1 dello statuto nonché l'obbligo di nomina del Collegio Sindacale (vedi art 30.3 e ss) ovvero nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui all'art. 2477 del c.c. dei limiti indicati all'art 2435 bis del c.c. (*“..... per due esercizi consecutivi abbia superato due delle seguenti soglie dimensionali che comportano anche la redazione del bilancio in forma ordinaria: o almeno 4.400.000 € di attivo dello stato patrimoniale; o almeno 8.800.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni; o almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.”*) fermo restando il rispetto degli obblighi di legge ed in particolare alle previsioni di quanto al dlgs. 175/2016.

In tal senso si ricorda che nel piano concordatario è stato previsto un fondo di copertura delle spese correnti solamente relativo alla gestione strettamente contabile ed amministrativa (imposte , oneri camerali etc...) e qualsiasi contrazione delle spese “ societarie” non funzionali” alla conservazione / amministrazione del patrimonio è auspicabile ed opportuno .

2. LA MESSA IN LIQUIDAZIONE della SOCIETA

Contestualmente si ritiene assolutamente opportuno disporre la messa in liquidazione della società in quanto dopo l'omologa riprendono efficacia le disposizioni degli art 2446 cc, terzo comma, 2447 cc e soprattutto 2484 cc in considerazione peraltro che la natura del concordato di tipo liquidatorio la quale prevede la soddisfazione dei creditori attraverso la cessione di tutti i propri beni non prevede in alcun modo nessuna ipotesi di continuazione dell'attività sociale successiva alla chiusura della procedura , ciò senza considerare quanto previsto in tema di dismissione delle partecipazioni detenute dagli Enti Locali ex Dlgs 175/2016 .

Peraltro la società anche se posta in liquidazione, potrà in ogni caso legittimamente deliberare in attuazione del piano concordatario l'eventuale operazione di scissione del

ramo d'azienda miniere. In merito, infatti, il quarto comma dell'art. 2506 c.c. prevede che *“La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.”* La norma ammette quindi la partecipazione alla scissione delle società in liquidazione alla sola condizione che non abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo; la norma prescinde dal ruolo della partecipante: scissa o beneficiaria, e dalle ragioni della scissione che, peraltro, può rappresentare anche una modalità di realizzazione dello scopo liquidatorio .

Per “inizio della distribuzione dell'attivo”, unico limite posto dalla norma, è intesa la prima assegnazione, il primo riparto tra i soci di un eventuale residuo attivo al termine della liquidazione e, sotto il profilo formale, l'approvazione del bilancio finale di liquidazione cui segue la materiale distribuzione del residuo tra i soci, pertanto fino a tale momento lo stato di liquidazione non è incompatibile con una operazione di scissione.

La norma, proprio perché detta un limite alla società in liquidazione, implica e conferma che l'operazione di scissione non richiede la revoca dello stato di liquidazione;

Con riguardo alla messa in liquidazione e alle ricadute di cui alla citata normativa sulle partecipazioni detenute dagli Pubbliche Amministrazioni si osserva quanto segue:

- il prossimo 30 giugno 2017, nell'ambito della revisione straordinaria delle partecipazioni disposta dall'art. 24 Dlgs. 175/2016, scadrà il termine per la ricognizione delle partecipazioni possedute dalle amministrazioni pubbliche e l'approntamento di un piano per il loro riassetto. La delibera di messa in liquidazione delle società partecipate è uno degli strumenti previsti per l'attuazione del piano di riassetto predetto, pertanto, la deliberazione in oggetto si pone nell'ambito delle indicazioni impartite dal legislatore per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dagli Enti pubblici;
- il comma 613 dell'art. 1 della L. n.190/2014 (razionalizzazione delle società partecipate locali), dispone che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione sono disciplinate unicamente dalle disposizioni del codice civile;

In generale, con riguardo al funzionamento residuo della Società, si osserva che l'art. 2488 c.c. recita: *“Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.”*; pertanto la messa in liquidazione non comporterà nessuna complicazione procedurale.

Concludendo, la messa in liquidazione della Società non costituisce un ostacolo alla futura delibera di scissione prevista nel concordato di Terme, non risulta incompatibile con la procedura concorsuale, non ponendosi in contrasto con l'attuazione del Piano e della Proposta concordataria che contempla la *cessio bonorum* e una scissione parziale proporzionale del ramo d'azienda "miniere" mentre assolve compiutamente a quanto disposto all'art **2484 cc - Cause di scioglimento** -- ed in particolare con riferimento al punto 2 ("..... per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo").

In ultimo si ricorda che il processo di liquidazione di cui all'art 2484 e ss del codice civile non contrasta ne confligge con la procedura concorsuale in atto in quanto il processo di scioglimento e liquidazione con la redazione del Bilancio finale di Liquidazione ex art 2492 cc e la relativa cancellazione ex art 2495 cc si potranno attuare solo con la chiusura del concordato, *ovvero della sentenza di fallimento*, che potrà avvenire solo al termine della procedura con specifico Decreto del competente Tribunale il quale ai sensi dell'art 137 LF ed a seguito della formale istanza di "Chiusura del Concordato" depositata a dal Commissario Liquidatore ne accerta "la completa esecuzione".

In particolare per quanto riguarda gli eventuali rilievi ex art 2495 del cc si ricorda che :

1. la cancellazione della società avverrà **solo** dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione il quale potrà essere redatto **solo** dopo la chiusura del concordato. L'eventuale rivalsa dei creditori non soddisfatti non può riguardare, vedi art 184 LF, nessuno dei crediti ricompresi nella procedura e neppure quelli maturati / contratti a posteriori del deposito della domanda i quali ai sensi del 7° comma dell'art 161 LF, che a sua volta richiama esplicitamente il 2° comma dell'art 111 della LF : "*Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del n.1 primo comma*".
2. non è prevedibile che al termine della liquidazione sia retrocessa alcuna "somma" ai soci, in quanto incompatibile con la proposta concordataria sottoposta ed approvata dall'Adunanza, fatto salvo che dalla realizzazione dell'attivo della società non sia possibile **soddisfare integralmente tutti i creditori**, incluso pertanto i chirografari, con la formazione addirittura di un eventuale residuo attivo finale.

3. la “scissione” è parte integrante della proposta concordataria votata , ed approvata, dal ceto creditorio e come tale non rientra in alcun modo tra le fattispecie previste dal citato articolo e tantomeno può in nessun modo essere annoverata o ricondotta ad un atto conseguente alle disposizioni di cui al 1 ° comma ex art 2492 cc. In particolare poi il valore di conferimento considerato nel piano, ovvero il patrimonio netto risultante dal progetto di scissione , è stato in ogni caso assicurato alla procedura, e quindi reso disponibile alla massa creditoria, da uno specifico indennizzo messo a disposizione dal Consorzio Terme Berzieri “*al fine di agevolare il processo di scissione parziale- proporzionale del “ramo miniere”*”, vedi specifico impegno del 23 febbraio 2017 .

Conclusioni e sviluppo dei diversi adempimenti propedeutici all’assemblea straordinaria

Fermo restando quanto sopra illustrato bisogna infine considerare che si rende necessario, in relazione alla natura pubblica dei soci e alle previsioni di cui all’art 2499 cc , definire un percorso ed una collegata coerente *consecutio* operativa la quale consenta di poter finalizzare in maniera giuridicamente corretta le diverse determinazioni da assumere nella *convocanda* assemblea straordinaria .

Pertanto si rende necessario, al fine di fissare la delibera assembleare **entro fine le mese di maggio 2017**, prevedere di ottenere al più presto :

1. le necessarie deliberazioni, con contestuale conferimento dei necessari poteri, da parte degli Enti Locali circa la volontà di operare la trasformazione e la messa in liquidazione della società e le conseguenti modifiche statutarie, e più specificatamente mediante :
 - socio Comune di Salsomaggiore Terme con deliberazione del Consiglio Comunale;
 - socio Provincia di Parma con deliberazione della Consiglio Provinciale;
 - socio Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta Regionale .

Nell’ambito con le predette determinazioni i soci dovranno altresì escludere di esercitare per effetto della trasformazione il diritto di recesso così come previsto all’art 6 dello e/o dall’art.2437 del cod. civ.;

2. Acquisite le delibere di cui sopra verrà presentata formale istanza ex art 167 LF al GD per il necessario benessere alla trasformazione ex art. 2499 cc;
3. Infine, secondo quanto previsto agli art 9 e 10 dello Statuto vigente, potrà essere predisposta la convocazione dell'assemblea con evidenza pubblica con contestuale incarico al notaio incaricato a redigere l'atto .

Si assume che ogni spesa - costo proprio dell'atto/atti di cui sopra rientrino sicuramente tra i costi prevedibili in quanto direttamente collegati con l'attuazione del piano e come tali ricompresi nei fondi stanziati nella proposta a titolo di costi di funzionamento .

In ultimo per quanto riguarda in particolare il testo del nuovo statuto da adottare lo stesso verrà redatto in conformità alle previsioni di cui al DLgs n.175/2016 ed in particolare nel rispetto dell'obbligatorietà di un organo di controllo o di un revisore la cui attività non potrà essere affidata al collegio sindacale eventualmente in carica mentre non saranno previsti, fatto salvo eventuali nuove indicazioni in merito da parte dei soci, specifici patti parasociali. Una bozza del testo dello statuto verrà prodotta appena verificata dal Notaio incaricato .

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o precisazione .

Distinti saluti

Salsomaggiore Terme, 12 maggio 2017

Terme di Salsomaggiore e di Tabiano SpA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Massimo Garibaldi)

SCHEMA DI STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione

1.1 E' costituita una società a **responsabilità limitata** con la denominazione:

"SOCIETA' DI SALSOMAGGIORE S.r.L.".

ARTICOLO 2 - Sede

2.1 La società ha sede in Comune di Salsomaggiore Terme, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede all'interno dello stesso Comune come sopra indicato, e di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative.

ARTICOLO 3 - Durata

3.1 La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta ed è prorogabile per deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 4 - Oggetto

4.1 La società ha per oggetto la valorizzazione e lo sfruttamento di tutte le acque termali e minerali esistenti o che venissero scoperte nell'ambito del compendio termale, nonché le attività accessorie e complementari quali la produzione ed il commercio anche al minuto delle stesse e di tutti i prodotti da esse derivanti, ivi compresi preparati chimici, farmacologici e cosmetici; la gestione di esercizi pubblici di cura, turistici ricreativi, alberghieri, centri estetici e strutture finalizzate al benessere termale; la produzione e la distribuzione dell'acqua potabile e del gas combustibile; l'attività di noleggio, lavaggio e trasporto di biancheria piana e vestiario; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione, la produzione e la commercializzazione di apparecchi ed attrezzature termali in genere; l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di:

- impianti elettrici;
- impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
- impianti idrosanitari;
- impianti di protezione antincendio,

per l'uso interno della società.

4.2 La società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria (senza offerta al pubblico e non in via prevalente) mobiliare ed immobiliare, ritenuta utile e/o opportuna dall'organo amministrativo ivi compreso l'acquisto e la cessione, sia pro-solvendo che pro soluto, di crediti di ogni specie e di compendi aziendali, nonché stipulare contratti di affitto e/o usufrutto di azienda o rami della stessa.

Potrà altresì prestare avalli, fideiussioni e garanzie in genere anche se a favore di debiti di terzi, sempre senza offerta al pubblico e non in via prevalente.

4.3 I soci potranno effettuare versamenti sia a titolo di finanziamento che a fondo perduto e quindi senza l'obbligo di rimborso a favore della società, nei limiti e con i criteri di cui all'art. 11 del Decreto legislativo 1.9.1993 n. 385, quali precisati e precisandi anche in futuro con deliberazione del C.I.C.R. Tali versamenti dei soci a favore della società, se non diversamente convenuto, si intendono effettuati a titolo gratuito e improduttivi, quindi, di interessi.

ARTICOLO 5 - Capitale Sociale e Quote

5.1 Il capitale sociale è determinato in EURO 00.000.000,00 (-----) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile zero zero) *[il valore del capitale e delle quote sociali, suddivise in proporzione alle quote già in possesso dagli enti nella SPA, sarà determinato in atto sulla base di una situazione patrimoniale che verrà fornita al notaio in sede di atto)*

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritto

ARTICOLO 6 – Trasferimento delle partecipazioni

Tutti i trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

Diritto di opzione

6.1 Le quote della società sono quanto risultante dal libro soci e/o dal Registro delle Imprese .

6.2 Sarà privo di ogni effetto ed efficacia nei confronti della società ogni e qualunque trasferimento a titolo oneroso delle quote a soggetti diversi dai soci, se le quote stesse non siano state preventivamente offerte in opzione ai soci, in proporzione delle quote di capitale sociale posseduto

6.3 Per trasferimento a titolo oneroso delle quote deve intendersi, non soltanto la alienazione del diritto di proprietà , ma anche la alienazione della nuda proprietà delle stesse o dei relativi diritti di opzione per atto a titolo oneroso, o per effetto di conferimenti, trasferimenti aziendali o di qualunque altro contratto o convenzione a titolo oneroso, nonché la costituzione di usufrutto, di pegno o di qualunque altro vincolo sulle quote .

6.4 L'offerta ai soci dovrà essere comunicata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale offerta dovrà contenere il prezzo unitario di vendita delle quote Detto prezzo sarà determinato in base al valore corrente delle attività della società, dedotte le eventuali passività.

Ciascuno dei soci potrà dichiarare la propria volontà di accettare l'offerta di tutte le quote di sua spettanza oppure di non accettarla. La volontà di accettare o di non accettare l'offerta, dovrà, in ogni caso, venire comunicata all'offerente ed agli altri soci attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del socio aspirante venditore.

Le quote inoptate verranno riuofferte agli altri possessori di quote sempre pro quota e con le medesime modalità sopra evidenziate. L'esercizio del diritto di opzione non è da ritenersi efficace se, al termine del procedimento di cui sopra, le dichiarazioni di accettazione non avranno per oggetto, nel loro complesso, l'intero quantitativo di quote offerte in opzione. Le quote offerte debbono essere trasferite entro 30 giorni dalla data in cui l'offerente avrà comunicato agli altri soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione della offerta con l'indicazione degli accettanti o delle quantità da trasferire a ciascuno di essi.

6.5 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra, la volontà di esercitare l'opzione. nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal

denaro. il prezzo sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale ove ha la sede la società, su istanza della parte più diligente. Nell'effettuare la sua relazione l'esperto dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, dalla sua posizione nel mercato, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazione societaria.

Clausola di gradimento

6.6 Salvo ed impregiudicato quanto stabilito ai commi che precedono, ed eccettuati i trasferimenti di quote da parte di Soci enti pubblici a terzi attraverso procedure di gara ad evidenza pubblica, per il trasferimento delle quote, o costituzione di diritti reali o di garanzia esclusivamente a soggetti diversi dagli altri possessori è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il quale può negarla, con decisione motivata, esclusivamente nei seguenti casi qualora l'acquirente designato non dimostri:

- a) di possedere le idonee caratteristiche atte a garantire il perseguimento dell'oggetto sociale e lo sviluppo dell'attività sociale;
- b) di svolgere una attività connessa a quella indicata nell'oggetto sociale;
- c) di non trovarsi per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente, in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società.

6.7 La richiesta di preventiva autorizzazione deve essere inoltrata all'Organo Amministrativo da parte del socio istante mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio di amministrazione ha l'obbligo di fare conoscere la propria decisione al socio istante entro 30 giorni da quello in cui è pervenuta l'istanza di preventiva autorizzazione al trasferimento. La comunicazione della decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire a cura del Presidente ed attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di diniego della autorizzazione, il Consiglio di amministrazione compirà ogni ragionevole tentativo per collocare le quote tra i soci aventi diritto, entro il termine massimo di 30 giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine le quote in oggetto potranno essere liberamente trasferite a terzi, purché nel termine massimo dei sei mesi successivi.

Trascorso inutilmente anche detto termine, l'offerente dovrà preventivamente offrirle in opzione agli altri soci e seguire tutte le fasi, le modalità e le procedure di cui al presente articolo.

6.8 Nelle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto il trasferimento di quote della Società è fatto obbligo agli Enti pubblici Soci di richiedere nel bando di gara, fra i requisiti minimi di ammissione, che il soggetto interessato posseda le idonee caratteristiche atte a garantire il perseguimento dell'oggetto sociale e lo sviluppo dell'attività sociale, svolga una attività connessa a quella indicata nell'oggetto sociale e non si trovi per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società.

ARTICOLO 7 - Recesso

7.1 Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle delibere riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

7.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza.

Il recesso ha effetto a far tempo dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è già deliberato lo scioglimento della società.

7.3 Il socio ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il recesso.

Il valore delle quote è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle quote.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopraindicato nei quindici (15) giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta (90) giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349 comma primo C.C.

7.4 Al fine dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci gli amministratori offrono le quote del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle quote possedute. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici (15) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta (30) giorni e non superiore a sessanta (60) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di essere preferiti nell'acquisto delle quote che siano rimaste inoperte.

Le quote inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, comma secondo, terzo e quarto C.C.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

ARTICOLO 8 - Assemblee

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di Legge.

Competenze dell'assemblea ordinaria

8.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, salvo che siano stati nominati nell'atto costitutivo;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) conferimento e revoca dell'incarico del controllo contabile.

Competenze dell'assemblea straordinaria

8.2 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

8.3 L'attribuzione all'Organo Amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 25 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

ARTICOLO 9 - Convocazione dell'assemblea

9.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

9.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

9.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

9.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

9.5 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio o che risultino espressamente dal libro dei soci.

ARTICOLO 10 - Assemblea totalitaria

10.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza di componenti dell'Organo Amministrativo ed eventualmente dei componenti dell'Organo di Controllo se nominato.

10.1 In tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.3 Le deliberazioni eventualmente assunte nonostante le fattispecie di opposizione di cui al comma precedente sono nulle.

ARTICOLO 11 - Assemblea ordinaria: determinazione del quorum

11.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

11.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

11.3 Tuttavia le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, dovranno essere adottate con un numero di voti favorevoli che costituisca almeno i due terzi della parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti in assemblea.

11.4 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali è invece regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

ARTICOLO 12 - Assemblea straordinaria: determinazione del quorum

12.1 L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 13 - Verbalizzazione delle assemblee ed impugnazione delle delibere

13.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto a sensi di legge.

13.2 Pure ai sensi e nei termini di legge, dovranno essere sottoposte le eventuali impugnazioni alle delibere stesse.

ARTICOLO 14 - Norme per il computo dei quorum

14.1 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente.

ARTICOLO 15 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

15.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

15.2 La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

15.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. Anche se non espressamente previsto nella delega si intende, altresì, conferita al legale rappresentante dell'ente giuridico la facoltà di delegare a sua volta un suo dipendente o collaboratore.

ARTICOLO 16 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

16.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

16.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

16.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

16.4 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione, e deve essere sottoscritta dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

16.5 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea ed, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- b) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- c) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti;
- d) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 17 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

17.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali per cui tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

17.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui e distanti. video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 18 - Composizione dell'Organo Amministrativo

18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri.

Prima di procedere alla nomina del Consiglio d'Amministrazione l'Assemblea ne determinerà di volta in volta il numero.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone dei due generi; al genere meno rappresentato devono appartenere un numero di componenti il Consiglio non inferiore al numero previsto dalle norme vigenti al momento della nomina, arrotondato per eccesso all'unità superiore.

18.3 L'Assemblea procede alla nomina degli amministratori secondo le modalità di seguito precisate.

I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci i, contenenti ciascuna un numero di candidati, con alternanza di genere, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, numerati in ordine progressivo, non superiore al numero dei Consiglieri complessivamente eleggibili.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dall'Assemblea per assumere la carica.

Ciascun Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle quote aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero decimale inferiore all'unità, all'unità inferiore.

Da ciascuna altra lista saranno tratti i restanti amministratori. A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente in ragione del numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste e varranno a costituire un'unica graduatoria decrescente da cui saranno tratti i candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati. A parità di quoziente, sarà eletto il consigliere appartenente alla lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di ulteriore parità si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Per la nomina degli amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui due liste ottengano lo stesso maggior numero di voti, da ciascuna di esse sarà tratto lo stesso numero di amministratori, fermo restando che, qualora il numero di amministratori da trarre dalle liste di maggioranza sia dispari, il restante amministratore sarà eletto con nuova votazione da parte dell'intera Assemblea che lo sceglierà fra i primi due candidati non eletti da tali liste.

Al fine di garantire che il genere meno rappresentato nel Consiglio di Amministrazione ottenga almeno un numero di eletti nella misura minima prevista dalle norme tempo per tempo vigenti, all'eletto che abbia ottenuto il minor quoziente tra gli eletti del genere più rappresentato è sostituito il candidato dell'altro genere con maggior quoziente nella stessa lista.

Qualora non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Anche in caso di sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, deve essere garantito il rispetto della quota di cui sopra.

18.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche non Soci, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati nella carica.

18.5 Essi scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Nel periodo di intercorrenza tra la data di decadenza per scaduto triennio di carica e quello dell'accettazione della carica da parte dei nuovi amministratori, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto con le limitazioni di cui all'articolo successivo. In tale periodo non potranno essere assunte dal Consiglio di Amministrazione le deliberazioni di cui all'articolo 24.2 lettere a, b, d, e, f.

18.6 In alternativa la società potrà essere amministrata da un Amministratore Unico che assumerà tutti i poteri riservati dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione con la sola esclusione di quelli previsti ai punti a, b, c, d, e dell'art. 24.2 e 26 del presente Statuto. Tali poteri potranno essere esercitati dall'Amministratore Unico soltanto previa deliberazione favorevole dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

ARTICOLO 19 - Remunerazione degli amministratori

21.1 Gli emolumenti, e quanto altro a qualsiasi titolo spettante agli amministratori, sono stabiliti dall'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 20 - Presidente e Segretario del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'assemblea ordinaria che ha provveduto alla nomina, elegge tra i propri membri un presidente ed eventualmente un vice presidente se questi non sono stati nominati nell'atto costitutivo o dall'assemblea degli azionisti.

20.2 In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano di nomina e a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età, salvo diversa designazione del consiglio.

20.3 Il consiglio può eleggere un segretario scelto anche fuori dai suoi membri.

20.4 Il presidente ed il segretario firmano i verbali delle riunioni del consiglio.

ARTICOLO 21 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il consiglio di amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove dal presidente o da chi ne fa le veci a norma del codice civile.

21.2 La convocazione sarà fatta con lettera raccomandata indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio risultante dagli atti sociali, di ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedirsi via fax, posta elettronica o telegramma, con preavviso di due giorni.

21.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

ARTICOLO 22 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

22.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

22.2 Tuttavia, sarà necessario rispettivamente il voto favorevole di almeno quattro componenti del consiglio di amministrazione nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da cinque membri per le delibere relative a:

- a) acquisti, vendite, permuta, costituzioni di servitù attive e passive o di altri diritti reali relativi a beni immobili;
- b) concessione in locazione ultranovennale di beni sociali;
- c) accensione di mutui e prestiti, rilascio di garanzie cambiarie e ipotecarie, dirette e fidejussorie;
- d) assunzione dei direttori generali e del direttore sanitario;
- e) acquisto, vendita, sottoscrizione, scambio o permuta di partecipazioni per un prezzo, importo o valore eccedente Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) acquisto o vendita di obbligazioni convertibili o di diritti di opzione. acquisto o vendita del diritto di usufrutto su quote o su quote di partecipazioni, acquisto o vendita della nuda proprietà su quote o su quote di partecipazione;
- f) delega di attribuzioni ad uno o più membri e relativi compensi;
- g) conferimento della firma sociale a procuratori e determinazione dei limiti di procura;
- h) concessione o diniego della preventiva autorizzazione al trasferimento delle quote di cui all'articolo 5 del presente statuto.

ARTICOLO 23 - Competenze dell'Organo Amministrativo

23.1 Sono altresì attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

ARTICOLO 24 – Autorizzazioni all'Organo Amministrativo

24.1 Gli amministratori debbono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria, e deliberare con le maggioranze indicate all'Art. 24.2 per le seguenti operazioni:

- a) acquisti o vendite aventi ad oggetto aziende o specifici rami di azienda;
- b) stipulazione di contratti aventi ad oggetto l'affitto o l'usufrutto di azienda o di rami di azienda.

ARTICOLO 25 - Gestione della società

25.1 Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della società. Più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto, in modo tassativo, riservati alla assemblea dei soci.

25.2 La direzione aziendale può essere affidata ad un direttore da nominarsi anche fra le persone estranee alla società. Il Consiglio d'Amministrazione, nell'atto di nomina, ne determinerà i poteri e gli emolumenti nel rispetto degli obblighi

contrattuali vigenti. Il direttore, qualora il consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità può assistere, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio.

ARTICOLO 26 - Organi delegati

26.1 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle non delegabili a norma di legge ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega. Il consiglio di amministrazione può nominare nel proprio seno, determinandone i poteri, uno o più consiglieri delegati.

26.2 I compensi dei consiglieri delegati saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale se presente.

ARTICOLO 27 - Rappresentanza sociale

27.1 La rappresentanza legale della società di fronte ad ogni autorità ed ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico od a chi ne fa le veci con facoltà di agire in qualsiasi sede o grado di giurisdizione anche speciale, compresi i giudizi di revocazione, cassazione o arbitrali, conferendo ogni mandato all'uopo.

27.2 La firma sociale spetta, inoltre, al direttore e al procuratore, a agli Amministratori, a cui il consiglio di amministrazione l'abbia conferita congiuntamente o separatamente, nei limiti dei poteri ad esso attribuiti.

27.3 Qualora, per dimissioni od altra causa, venga meno contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, si intenderà cessato di carica l'intero consiglio e l'assemblea degli azionisti dovrà essere immediatamente convocata per le nuove

nomine.

ARTICOLO 28 - Collegio sindacale

28.1 In accordo a quanto previsto dall'art 3 comma 2 del Dlgs 175/2016 la società, qualora risulti a controllo pubblico, ha l'obbligo ai sensi di legge, in deroga a quanto previsto dal 2475 cc , di avvalersi di un organo di controllo ovvero di un revisore .

28.2 Il Collegio sindacale e/o il revisore vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e sul controllo contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

28.3 Nel caso di nomina di un Collegio Sindacale lo stesso è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci Supplenti. Il Collegio Sindacale sarà in tal caso composto da persone dei due generi; al genere meno rappresentato devono appartenere un numero di componenti il Collegio non inferiore al numero previsto dalle norme vigenti al momento della nomina, arrotondato per eccesso all'unità superiore.

L'Assemblea procederà alla nomina dei sindaci secondo modalità di seguito precisate.

In caso di accordo di tutti i soci, il nominativo dei membri sarà quello deliberato per acclamazione. In mancanza di accordo fra i soci, i membri del Collegio Sindacale verranno nominati mediante voto di lista così disciplinato. I soci che rappresentino complessivamente una percentuale pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale della Società potranno proporre una lista contenente il nome di tre candidati, di cui due effettivi ed uno supplente, i quali dovranno essere elencati in ordine progressivo, con alternanza di genere, con specifica indicazione della qualità di sindaco effettivo o supplente.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima dell'assemblea, di modo che tutti i soci possano prenderne anticipata visione. I soci potranno votare a favore di una sola lista e non dei singoli candidati. I candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno eletti due come sindaci effettivi ed uno come supplente. Tra i candidati dell'altra lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista sopra menzionata, saranno eletti il sindaco supplente, di genere diverso rispetto al sindaco supplente eletto dalla lista vincente, ed il primo della lista quale sindaco effettivo che assumerà, peraltro, la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora dall'applicazione di detta modalità non risulti un numero intero del genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Anche in caso di sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale venuti a cessare in corso di mandato, deve essere garantito il rispetto della quota di cui sopra.

Tale quota si applica anche ai Sindaci Supplenti (se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci Effettivi, subentrano i Sindaci Supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota).

La retribuzione dei Sindaci è fissata dall'assemblea all'atto della nomina. In difetto si farà riferimento alle tariffe professionali.

28.6 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci e/o il revisore debbono possedere i requisiti di cui al co.2 art. 2397 C.C. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente eletto nella stessa lista del sindaco decaduto.

28.7 I sindaci e/o il revisore decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

28.8 L'organo di controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni. Nel caso di Collegio Sindacale esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

28.9 le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici.

ARTICOLO 29 - Bilancio

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 30 - Utili

30.1 L'utile netto di bilancio verrà così assegnato:

- a) 5% a riserva legale sino a che questa abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
 - b) il resto, ai soci, salvo che l'assemblea, su proposta del consiglio, deliberi prelevamenti speciali a favore della riserva straordinaria o per altra destinazione,
- oppure disponga di mandare al successivo esercizio una parte di tali utili.

ARTICOLO 31 - Dividendi

31.1 Il pagamento dei dividendi sarà effettuato alla scadenza e presso le casse indicate della società.

31.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

ARTICOLO 32 - Scioglimento e liquidazione

32.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 33 - Disposizioni generali

33.1 Per quanto non previsto nel presente statuto, vigono le norme del Codice Civile.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/850

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 755 del 31/05/2017

Seduta Num. 20

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi